



Comune di  
**NOGAROLE ROCCA**

**COPIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 6**

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **marzo** convocato a seguito di regolari inviti, il **CONSIGLIO COMUNALE**, composto dai signori:

<b>Tovo Paolo</b>	<b>P</b>	<b>Panozzo Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Trentini Luca</b>	<b>P</b>	<b>Cazzola Roberto</b>	<b>A</b>
<b>Cordioli Corrado</b>	<b>P</b>	<b>Facincani Roberto</b>	<b>P</b>
<b>Stefanini Flavio</b>	<b>P</b>	<b>Cristofoli Emanuela</b>	<b>P</b>
<b>Carreri Michela</b>	<b>P</b>	<b>Giacomelli Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Aprili Anna Chiara</b>	<b>P</b>	<b>Casarotti Dino</b>	<b>P</b>
<b>Mazzucato Marco</b>	<b>A</b>		

Presenti:  Assenti:

*Assessore Esterno:* **Sandrini Sara** **P**  
**Brisighella Marco** **P**  
**Martini Elisa** **P**

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario dott. **Di Marco Massimo**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'area Affari Generali e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli 7, astenuti 4 (Facincani, Cristofoli, Giacomelli e Casarotti), contrari nessuno

### **D E L I B E R A**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

E inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con:  
voti favorevoli 7, astenuti 4 (Facincani, Cristofoli, Giacomelli e Casarotti), contrari nessuno

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

**IL SINDACO**

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende:

- ⇒ l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ⇒ il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- ⇒ la tassa sui rifiuti (*TAR*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della *IUC* contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *TASI*;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Atteso che l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce:

- ⇒ al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ⇒ al comma 675, che la base imponibile *TASI* è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (*IMU*) di cui all'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;
- ⇒ al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- ⇒ al comma 677, così come modificato dal comma 679 della Legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ⇒ al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- ⇒ al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della *IUC*, concernenti e tra l'altro, per quanto riguarda la *TASI*, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la *TASI* è diretta;

Visto il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che prevede:

- modificando il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 14/2013, l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- la riformulazione del comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 14/2013 nel seguente testo: *"// presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

- l'aggiunta del seguente periodo al comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 14/2013: *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"*;

Visto il comma 37, lett. a), dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica l'articolo 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208, estendendo all'anno 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, la disposizione di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della TARI;

Ritenuto, in considerazione dell'impossibilità di variare in aumento le aliquote TASI rispetto al 2015 e alla luce delle variazioni introdotte dalla Legge n. 205/2017, di determinare le aliquote per l'anno 2018 nella misura desumibile dalla tabella che segue:

tipologia di immobile	aliquota
abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	Esenti ai sensi del comma 14 – art. 1 – L. 208/2015
abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ( le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1,50 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	1,50 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
tutte le altre tipologie di fabbricati	1,50 per mille
aree edificabili	1,50 per mille

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 3 settembre 2014, così come modificato dalla deliberazione consiliare n. 8 del 08/02/2017, ed in particolare l'articolo 7, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Appurato quindi che:

- ⇒ il tributo in parola, con l'applicazione delle aliquote come sopra indicate, comporta un gettito stimato in € 393.000,00;
- ⇒ tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 47,51% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" che segue, nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti:

descrizione del servizio	importo	
energia elettrica per la pubblica illuminazione	€	135.000,00
vigilanza e pubblica sicurezza	€	117.460,00
manutenzione del verde pubblico	€	64.600,00
anagrafe, stato civile, elettorale e leva	€	115.000,00
manutenzione strade	€	33.300,00
istruzione primaria	€	28.700,00
istruzione secondaria di primo grado	€	25.300,00
utenze impianti sportivi	€	19.000,00
cultura e biblioteca	€	28.263,00
manutenzioni del patrimonio comunale	€	203.125,00
manutenzione impianti della pubblica illuminazione	€	20.000,00
manifestazioni sportive e ricreative	€	22.000,00
utenze cimiteri comunali	€	15.300,00
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>827.048,00</b>

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2017;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che:

- ⇒ a mente del Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;
- ⇒ con il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 è stato stabilito l'ulteriore differimento di tale termine al 31 marzo 2018;

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

## PROPONE

- 1) Di individuare, per l'anno 2018, i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente elencati nella tabella "A" di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la *TASI* è diretta;
- 2) Di determinare a valere per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 393.000,00;

tipologia di immobile	aliquota
abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	Esenti ai sensi del comma 14 – art. 1 – L. 208/2015
abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ( le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1,50 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	1,50 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
tutte le altre tipologie di fabbricati	1,50 per mille
aree edificabili	1,50 per mille

- 3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della *TASI* e dell'*IMU*, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
- 5) Di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali e Finanziari ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SINDACO**  
**F.to Paolo Tovo**



Comune di  
**NOGAROLE ROCCA**

**PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 14-02-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Foroni Armanda

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 14-02-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Foroni Armanda

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Tovo Paolo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Di Marco Massimo

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**AFFARI GENERALI**

Nogarole Rocca, 15-03-2018

F.to Foroni Armanda

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**AFFARI GENERALI**

Nogarole Rocca, \_\_\_\_\_

F.to Foroni Armanda